

***La necessità in una società democratica degli obblighi vaccinali per i minori (nota a margine della sentenza della Corte EDU Vavříčka e altri c. Repubblica Ceca, 8 aprile 2021)\****

*di Giammaria Gotti – Dottorando di ricerca in Diritto Costituzionale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa*

**ABSTRACT:** The article deals with the ECtHR's judgement Vavříčka and others v. Czech Republic concerning child vaccination duty. The decision is topical in a period in which all Europe is grappling with vaccination against Covid-19. Even beyond the pandemic, the judgement is of great interest as it addresses several delicate issues, some of them not frequently touched by its case-law, such as the value of social solidarity and the duty to protect the health of all members of society, particularly those who are especially vulnerable. At the same time, it leaves some critical questions unanswered, such as that of the balance between the right of education and health protection. The judgement of the Court is crucial as it helps to reflect on the impact that a duty as pervasive as that of vaccination has on a "democratic society", especially in a context of growing distrust of citizens in science and democratic institutions.

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. – 2. L'obbligo vaccinale per i minori come "misura necessaria in una società democratica" – 3. La solidarietà della società nei confronti dei propri membri più vulnerabili – 4. Il (mancato) bilanciamento del diritto alla salute con il diritto all'istruzione – 5. Il

---

\* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

consenso pressoché unanime della comunità scientifica in ordine alla sicurezza ed efficacia dei vaccini – 6. La sfiducia dei cittadini nella scienza e nelle istituzioni democratiche. – 7. Conclusione.

## 1. Introduzione

L'8 aprile 2021 la Grande Camera della Corte EDU, decidendo il caso *Vavříčka e altri c. Repubblica Ceca*, si è pronunciata con forza a favore del governo ceco, riconoscendo che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento in materia di vaccinazioni obbligatorie nei confronti dei minori e ritenendo queste ultime “misura necessaria in una società democratica” ai sensi dell'art. 8 CEDU<sup>1</sup>.

La pronuncia ha fatto molto a discutere a livello europeo, ove manca tra gli Stati un consenso unanime in ordine alla necessità di rendere obbligatori i vaccini per i minori: le politiche di alcuni Paesi si basano su semplici raccomandazioni mentre altri Stati, inclusa la Repubblica Ceca, adottano un approccio decisamente più prescrittivo<sup>2</sup>. Essa è poi apparsa di estrema attualità in un periodo in cui tutta Europa è alle prese con la vaccinazione contro il Covid-19 e alcuni Paesi hanno optato per renderla obbligatoria per parte della popolazione<sup>3</sup>.

La decisione è poi di grande interesse in quanto affronta – talvolta in maniera originale, talaltra forse troppo sbrigativamente – tutta una serie di questioni poco battute dalla giurisprudenza della Corte EDU, come per esempio il ruolo decisivo da assegnare in una società democratica al valore della solidarietà sociale e al dovere di protezione delle persone più vulnerabili e il problematico bilanciamento tra il diritto del minore all'istruzione e la tutela della sua salute<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> *Vavříčka e altri c. Repubblica Ceca* [GC], 8 aprile 2021.

<sup>2</sup> Per un'analisi comparata delle politiche vaccinali adottate in Europa, si v. M. TOMASI, *Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio fra diritti individuali e doveri di solidarietà*, in *Diritto pubblico comparato europeo*, n. 2/2017, pp. 455 ss.

<sup>3</sup> In Italia, per esempio, con l'art. 4 del decreto-legge n. 44/2021 si è introdotto un obbligo per il personale sanitario di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19. Per un primo commento sulla disposizione, si v. B. LIBERALI, *Vaccinazioni contro il Covid-19: obbligo e nuove forme di obiezione di coscienza?*, in *Diritti comparati*, 15 aprile 2021. Per un'analisi delle problematiche costituzionali connesse alla vaccinazione contro il Covid-19, si v. di recente, *ex multis*, A. RUGGERI, *La vaccinazione contro il Covid-19 tra autodeterminazione e solidarietà*, in *Dirittofondamentali.it*, n. 2/2021.

<sup>4</sup> Per un primo commento sulla decisione, si v. C. BERTOLINO, *Vaccinazioni obbligatorie nei confronti di minori quale «misura necessaria in una società democratica»*. *Pronuncia della Corte europea sul caso della Repubblica ceca. Riflessi possibili sulla campagna vaccinale contro il Covid-19?*, in *Diritti comparati*, 29 aprile 2021; M. TOMASI, *La proporzionalità degli obblighi vaccinali nella lettura della Corte EDU*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 2/2021, p. 445 e ss.

Il caso in esame trae origine da sei ricorsi presentati contro la Repubblica Ceca tra il 2013 e il 2015. I ricorrenti contestavano l'obbligo di vaccinazione contro nove malattie<sup>5</sup> imposto a tutti i bambini residenti nel territorio ceco dalla legge n. 285/2000, lamentando le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo: una multa fino a circa 400 euro inflitta ai genitori e l'esclusione dei bambini non vaccinati dalla scuola dell'infanzia<sup>6</sup>. In particolare, i ricorrenti sostenevano la violazione di una serie di disposizioni convenzionali, tra cui il diritto al rispetto della loro vita privata e familiare (art. 8), la libertà di coscienza (art. 9) e il diritto all'istruzione (art. 2 Protocollo n. 1). La Corte di Strasburgo, tuttavia, ha esaminato i ricorsi solo sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata, dedicando brevi passaggi al profilo della libertà di coscienza<sup>7</sup> e omettendo del tutto l'esame delle doglianze relative al diritto all'istruzione.

Si tratta dunque di ricostruire il percorso motivazionale della Corte (§2), che, come accennato, ha portato a ritenere non violato l'art. 8 CEDU<sup>8</sup>, richiamando anche le due opinioni dissenzienti dei giudici Lemmens e Wojtyczek, assai utili nel mettere a fuoco le questioni più problematiche sollevate dalla decisione. Tra queste, si esamineranno partitamente quelle attinenti al rilievo che la Corte assegna alla solidarietà sociale quale mezzo di composizione del contrasto tra autodeterminazione individuale e interesse collettivo posto dall'obbligo vaccinale (§3), al bilanciamento tra diritto all'istruzione del minore e tutela della sua salute (§4) e al ruolo che il consenso pressoché unanime della comunità scientifica sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini ha avuto nell'orientare la decisione della Corte EDU (§5). Si potrà riflettere così sull'impatto che un obbligo come quello vaccinale ha in una "società democratica", specialmente in un contesto di sempre crescente sfiducia dei cittadini nella scienza e nelle istituzioni democratiche (§6).

<sup>5</sup> In particolare, la difterite, il tetano, la pertosse, le infezioni da *Haemophilus influenzae* di tipo b, la poliomielite, l'epatite B, il morbillo, la parotite, la rosolia e – per i bambini con specifiche indicazioni di salute – le infezioni da pneumococco.

<sup>6</sup> Per un approfondimento sulla legislazione ceca, si v. D. SANC - K. WEGER - F. ZUOLO, *La salute pubblica tra paternalismo e autonomia. Il caso delle vaccinazioni obbligatorie in Italia e Repubblica Ceca*, in *Notizie di Politeia*, n. 95, 2009, pp. 72-85.

<sup>7</sup> Sul tema si sofferma M. L. LO GIACCO, *Vaccini obbligatori e obiezione di coscienza dei genitori. (La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo Vavříčka ed altri c. Repubblica Ceca, 8 aprile 2021)*, in questa Rivista, n. 3/2021.

<sup>8</sup> Come noto, affinché la Corte possa dichiarare la violazione dell'art. 8, occorre previamente accertare che vi sia stata una *interferenza* nella vita privata e/o familiare. Al fine di determinare se l'interferenza comporti una violazione dell'art. 8, la Corte è poi tenuta ad esaminare se essa possa ritenersi giustificata ai sensi del par. 2 dello stesso articolo, ossia se essa abbia una "base legale", sia diretta a perseguire uno "scopo legittimo" e se, a tal fine, possa ritenersi "necessaria in una società democratica". In generale, sull'art. 8 CEDU, si v. R. CONTI, *Alla ricerca del ruolo dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Politica del diritto*, n. 1-2/2013, pp. 127-150.

## 2. L'obbligo vaccinale per i minori come “misura necessaria in una società democratica”

La Corte, nei rari casi in cui aveva avuto modo di esprimersi in tema di vaccinazioni obbligatorie, aveva già chiarito che queste ultime, in quanto interventi medici non volontari, possono ben qualificarsi come un'*interferenza* nel diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 della CEDU<sup>9</sup>. Nel caso di specie, nonostante i ricorrenti non avessero ricevuto alcuna vaccinazione – non potendo questa essere forzosamente somministrata –, la Corte rinviene l'*interferenza* nella mancata ammissione dei minori ricorrenti alla scuola dell'infanzia e nell'applicazione di una sanzione pecuniaria in capo al sig. Vavříčka quale conseguenza della scelta di non vaccinare i figli<sup>10</sup>.

Nessuna difficoltà poi nel rinvenire la *base legale* dell'*interferenza*, in quanto l'obbligo vaccinale era stato introdotto dalla Repubblica Ceca in forza di una chiara combinazione di legislazione primaria e secondaria, già ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale ceca<sup>11</sup>. Semplice è stata pure l'individuazione dello *scopo legittimo* perseguito dall'*interferenza*. L'obiettivo della legislazione ceca era chiaramente quello di proteggere i bambini da malattie che possono compromettere gravemente la loro salute<sup>12</sup>: con il raggiungimento di un alto livello di vaccinazione all'interno della società, risulterebbero protetti non solo coloro che ricevono le vaccinazioni in questione ma anche coloro che, non potendo per un qualche motivo essere vaccinati, si trovano in uno stato di maggiore di vulnerabilità.

La questione più problematica e delicata era se l'*interferenza* potesse ritenersi *necessaria in una società democratica*, questione risolta in maniera positiva dalla Corte sulla base di quattro considerazioni fondamentali.

Anzitutto, la Corte considera decisivo il valore della *solidarietà sociale*, che impone di proteggere la salute di tutti i membri della società, specie di quelli particolarmente vulnerabili, a

<sup>9</sup> Così in *Solomakhin c. Ucraina*, 15 marzo 2012, §33 e in *Salveti c. Italia* (dec.), 9 luglio 2002.

<sup>10</sup> *Vavříčka*, cit., §§263-264.

<sup>11</sup> Si v. *Vavříčka*, cit., §§266-271. Cfr. anche la decisione della Corte costituzionale ceca, Pl. ÚS 19/14, 27 gennaio 2015, ove si esclude che, dando autorizzazione al Ministro della salute a intervenire in materia con proprio decreto, sia stata violata la riserva di legge e riconosce, invece, al dettato normativo caratteri di sufficiente chiarezza e comprensibilità.

<sup>12</sup> *Vavříčka*, cit., §272.

tutela dei quali si chiede al resto della popolazione di assumere un rischio minimo sotto forma di vaccinazione<sup>13</sup>.

Inoltre, la Corte ricorda che in tutti i casi riguardanti minori il loro *interesse superiore* (i cd. *best interests of the child*) deve essere posto in primo piano<sup>14</sup>. L'obiettivo della vaccinazione obbligatoria era proprio quello di proteggere ogni minore dallo sviluppo di malattie gravi: anche coloro ai quali il vaccino non può essere somministrato risultano infatti indirettamente protetti dalla cd. immunità di gregge.

È stata poi la ferma opinione delle autorità mediche competenti a spingere la Repubblica Ceca a introdurre un obbligo legale di vaccinazione dei minori, sulla base delle pressoché unanimi evidenze scientifiche sull'aumento dei rischi sanitari correlato ad un eventuale calo del tasso di vaccinazione, nel caso in cui questa fosse stata meramente raccomandata. Alla luce di questi argomenti, la Corte ha ritenuto che l'obbligo imposto dalla Repubblica Ceca deve essere considerato come la risposta delle autorità nazionali alla *pressante esigenza sociale* di proteggere la salute individuale e pubblica, imposizione supportata da dati scientifici pertinenti e sufficienti<sup>15</sup>.

Infine, con riferimento alla *proporzionalità* dell'interferenza rispetto allo scopo perseguito, la Corte osserva che, anche se la Repubblica Ceca aveva optato per l'obbligatorietà della vaccinazione, questa non veniva comunque configurata in termini assoluti: si prevedeva infatti un'esenzione per i bambini con controindicazione permanente alla vaccinazione e, in virtù di un certo orientamento della Corte costituzionale ceca, persino sulla base di una "obiezione di coscienza secolare"<sup>16</sup>. Inoltre, la sanzione pecuniaria inflitta al sig. Vavříčka viene considerata come relativamente moderata, così come la mancata ammissione alla scuola dell'infanzia per i minori –

<sup>13</sup> *Ivi*, §279.

<sup>14</sup> *Ivi*, §287: "It is well established in the Court's case-law that in all decisions concerning children their best interests are of paramount importance. This reflects the broad consensus on this matter, expressed notably in Article 3 of the UN Convention on the Rights of the Child". In generale sul principio dei best interests of the child, si v. E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2016.

<sup>15</sup> *Vavříčka*, cit., §§283-285.

<sup>16</sup> Si v. la decisione della Corte costituzionale ceca del 3 febbraio 2011: "A public authority deciding on the enforcement of the vaccination duty or on the penalty for non-compliance with it must take into account the exceptional reasons advanced by the claimant for refusing to undergo vaccination. If there are such circumstances which call, in a fundamental manner, for that person's autonomy to be preserved, while nevertheless maintaining an opposite public interest ..., and therefore for an exceptional waiver of the penalty for [non-compliance with] the vaccination duty, the public authority must not penalise or otherwise enforce the [said] duty". Sul tema, si v. M. L. LO GIACCO, *Vaccini obbligatori e obiezione di coscienza dei genitori*, cit., spec. pp. 281 e ss.

limitata nel tempo in quanto non estesa alla scuola primaria –, misure da considerarsi essenzialmente di natura *protettiva* piuttosto che punitiva.

Di conseguenza, la Corte conclude nel senso che le misure denunciate dai ricorrenti sono proporzionate rispetto agli scopi legittimi perseguiti dalla Repubblica Ceca: pertanto, esse possono essere considerate “necessarie in una società democratica” ai sensi dell’art. 8, par. 2 CEDU.

### **3. La solidarietà della società nei confronti dei propri membri più vulnerabili**

Occorre ora soffermarsi su singoli aspetti della decisione che paiono di maggiore interesse, muovendo dalla considerazione decisiva che la Corte riserva nella pronuncia al valore della “solidarietà sociale”.

Quest’ultima, come noto, non riceve una esplicita considerazione dalla Convenzione, ove scarso è il riferimento ai “doveri”<sup>17</sup>. Infrequente è pure un richiamo espresso ad essa nella giurisprudenza della Corte<sup>18</sup>. Tuttavia, essa può in qualche modo venire in rilievo quando si fa riferimento a quelle formalità, condizioni o restrizioni all’esercizio dei diritti e delle libertà protette dalla Convenzione che possono essere previste dalla legge e che costituiscono “misure necessarie in una società democratica” volte alla “protezione dei diritti e delle libertà altrui”<sup>19</sup>. Una conferma può trarsi da quella giurisprudenza della Corte che afferma che la vita in società (“*living together*”; “*le vivre ensemble*”) richiede il rispetto da parte di ciascun membro di essa di un determinato numero di

---

<sup>17</sup> Con l’eccezione dell’art. 10 CEDU. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, invece, afferma espressamente nel Preambolo che il godimento dei diritti riconosciuti nella Carta “fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future”. Sul tema, con riferimento all’ordinamento dell’Unione europea, si v. di recente F. POLACCHINI, *Solidarietà e doveri per una cittadinanza europea in costruzione: dai diritti di cittadinanza ad una comunità sovranazionale di diritti e doveri*, in *Rivista AIC*, n. 4/2020.

<sup>18</sup> Un riferimento espresso alla “solidarietà sociale” come valore si rinviene in quella giurisprudenza formatasi con riferimento alla protezione della proprietà ai sensi dell’art. 1 Prot. 1, in particolare in quei casi in cui la Corte è chiamata a valutare determinati aspetti di un sistema nazionale di sicurezza sociale. Si v. per es. *Bélané Nagy c. Ungheria*, 13 dicembre 2016, §81, ove la Corte afferma che gli schemi nazionali di sicurezza sociale (come quelli previsti per le persone con disabilità) sono espressione della “solidarietà della società nei confronti dei propri membri più vulnerabili”. Nello stesso senso anche *Maggio e altri c. Italia*, 31 agosto 2011, §61.

<sup>19</sup> Così, per es., con riferimento alla libertà di religione e di coscienza di cui all’art. 9 CEDU, *Kokkinakis c. Grecia*, 25 maggio 1993, §33, ove la Corte afferma che “in democratic societies it may be necessary to place restrictions on an individual’s freedom in order to reconcile the interests of the various individuals and groups and to ensure that everyone’s rights are respected”.

condizioni volte a proteggere i diritti e le libertà altrui<sup>20</sup>. Così anche la Risoluzione n. 1845 del 25 novembre 2011 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, ove si legge che “living as members of society inevitably entails duties and responsibilities as well as rights [...] all individuals have the general fundamental responsibility to respect the rights of others whilst exercising their own rights; [...] furthermore, all individuals have specific fundamental responsibilities to respect and protect human life, ... to show solidarity”<sup>21</sup>.

Fatta questa premessa, si tratta ora di chiarire il significato che la “solidarietà sociale” assume nella pronuncia in commento. Nella sua opinione dissenziente, il giudice Wojtyczek ricorda che siamo di fronte a un concetto da un significato non univoco. Se infatti si abbandona per un attimo il significato giuridico, e si guarda alla definizione del termine inglese *solidarity*, l'idea è quella di una “unity or agreement of feeling or action, especially among individuals with a common interest; mutual support within a group”<sup>22</sup>. Il termine francese *solidarité*, poi, significa letteralmente “dépendance mutuelle entre des personnes liées par des intérêts communs, esprit de corps” e “sentiment qui pousse les hommes à s'accorder une aide mutuelle”<sup>23</sup>. Così il giudice Wojtyczek critica il significato assegnato dalla Corte alla solidarietà nel caso di specie, in quanto l'idea stessa di solidarietà si basa sulla volontarietà e non sulla doverosità, che deriva da una “spontaneous self-organisation” degli individui e non invece da un sacrificio che viene imposto ad essi doverosamente dallo Stato<sup>24</sup>.

In realtà, le due dimensioni – volontaria e doverosa – non si contrappongono, bensì si completano a vicenda. Ad una concezione di solidarietà intesa come espressione libera della socialità umana e spontanea collaborazione per la realizzazione del bene comune<sup>25</sup> possiamo ben affiancarne un'altra più spostata sulla doverosità dell'adempimento da parte del singolo di obblighi

<sup>20</sup> Si v. su tutte *S.A.S. c. France* [GC], 1° luglio 2014, §§121 e 157, ove la Corte riconosce che la “barriera” sollevata contro gli altri da un velo che cela il volto può essere percepita da uno Stato come lesiva del “diritto degli altri” a vivere in uno spazio di socializzazione che rende più facile la convivenza e ritiene, quindi, il divieto imposto dalla Francia possa ritenersi proporzionato allo scopo perseguito, vale a dire la “conservazione delle condizioni di convivenza” come elemento di tutela dei diritti e delle libertà altrui.

<sup>21</sup> Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1845(2011), *Fundamental rights and duties*, 25 November 2011.

<sup>22</sup> Così the *New Oxford Dictionary of English*, Oxford, 1998, p. 1772.

<sup>23</sup> Così *The Dictionnaire Larousse* 2019, Paris 2018, p. 1081.

<sup>24</sup> Si v. il §15 dell'opinione dissenziente.

<sup>25</sup> Per esempio, la Corte costituzionale italiana, nella sentenza n. 75/1992, *Cons. in dir.* n. 2, definì la solidarietà sociale come quel principio “per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa”.



finalizzati alla vita e allo sviluppo della società<sup>26</sup>. E proprio in tema di vaccinazioni obbligatorie (per riprendere le parole della Corte costituzionale italiana<sup>27</sup>), autodeterminazione individuale e interesse collettivo trovano composizione in un “patto di solidarietà tra individuo e collettività in tema di tutela della salute”<sup>28</sup>.

Di certo, nell’ambito del sistema di garanzie previsto dalla CEDU, il principio di solidarietà sociale appare ancora in evoluzione e dai contorni incerti, ma il richiamo che ad esso viene fatto dalla Corte nel caso in esame non pare fuori luogo: lo scopo della solidarietà – afferma la Corte – è quello di proteggere tutti i membri della società, in particolare di coloro che sono più vulnerabili, a tutela dei quali si chiede al resto della popolazione di assumersi un “minimo rischio” sotto forma di vaccinazione<sup>29</sup>. In definitiva, la pronuncia sembra voler lanciare il messaggio che, accanto a diritti fondamentali, vi sono anche doveri e responsabilità fondamentali, che ben possono comportare restrizioni alle libertà altrui: “restrictions not for the sake of restrictions, but in order to make sure that everyone’s rights are respected”<sup>30</sup>.

#### **4. Il (mancato) bilanciamento del diritto alla salute con il diritto all’istruzione**

Altra questione di rilievo attiene al difficile bilanciamento tra tutela della salute del minore e diritto all’istruzione, che, ai sensi dell’art. 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU “*non può essere rifiutato*

---

<sup>26</sup> Per un’analisi di queste due concenzioni, si v. E. ROSSI, *Art. 2*, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 55-57.

<sup>27</sup> Si v. Corte cost., sentenza n. 307/1990, *Cons. in dir.* n. 2, secondo cui una legge impositiva di un trattamento sanitario non può ritenersi incompatibile con l’art. 32 Cost., laddove questo sia “diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”. Sul tema, si v. G.U. Rescigno, *Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l’art. 32, co. 2 Cost., al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita*, in *Diritto pubblico*, 2008, 91 ss.

<sup>28</sup> Si v. Corte cost., sentenza n. 268/2017, *Cons. in dir.* n. 6. Sul punto si v. anche M. TOMASI, *Politiche sanitarie vaccinali fra diritto, scienza e cultura*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2017, pp. 903 ss., che, in tema di vaccinazioni obbligatorie, sottolinea la “declinazione decisamente particolare del classico e problematico rapporto tra tutela di un interesse collettivo e rispetto dell’autodeterminazione individuale, determinata dalla stretta e articolata correlazione che in questo ambito esiste fra il godimento di diritti e l’adempimento di doveri inderogabili necessari a realizzare la solidarietà nel campo dei rapporti sociali”.

<sup>29</sup> *Vavrička*, cit., §§279 e 306.

<sup>30</sup> Così si legge nell’opinione parzialmente dissenziente del giudice Lemmens, §2.



a nessuno”<sup>31</sup>. L’importanza del principio avrebbe forse meritato maggiore attenzione da parte della Corte, che, pur sollecitata sul punto dai ricorrenti, ha ritenuto di non dover prendere in esame la questione.

Come noto, il diritto protetto dall’art. 2 Prot. 1 non è assoluto e può essere oggetto di limitazioni, in quanto “esso, per la sua stessa natura, richiede di essere regolamentato dallo Stato”<sup>32</sup>. La giurisprudenza della Corte è tuttavia orientata nel senso che, al fine di garantire che le restrizioni imposte non riducano il diritto in questione in misura tale da pregiudicarne la sostanza stessa e da privarlo della sua efficacia, occorre accertare che tali restrizioni siano *prevedibili* e che perseguano uno *scopo legittimo*<sup>33</sup>: in una società democratica, il diritto all’istruzione, “indispensabile per il progresso dei diritti umani”, svolge un ruolo talmente fondamentale che un’interpretazione restrittiva della prima frase dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 rischierebbe di non essere compatibile con il fine di tale disposizione<sup>34</sup>.

Nel caso di specie, al silenzio della Corte supplisce l’opinione parzialmente dissenziente del giudice Lemmens, il quale evidenzia una serie di questioni, rilevanti ai sensi dell’art. 2, Protocollo 1, su cui sarebbe stato preferibile avere un pronunciamento espresso da parte della Corte.

Anzitutto, sarebbe stato il caso di chiarire se la tutela offerta dall’art. 2 del Prot. 1 si estenda anche alla scuola dell’infanzia (“preschool education”), questione ad oggi irrisolta dalla Corte<sup>35</sup>. Inoltre, l’affermazione della Corte secondo cui “the exclusion [of the applicant children] from preschool meant the loss of an important opportunity for these young children to develop their personalities and to begin to acquire important social and learning skills in a formative pedagogical environment”<sup>36</sup> avrebbe forse meritato un maggiore approfondimento, invece che essere affrontata nell’ambito dell’esame della doglianza riferita all’art. 8 CEDU e velocemente superata sulla base

<sup>31</sup> Il secondo periodo dell’articolo aggiunge: “Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”.

<sup>32</sup> Così sin dalla risalente pronuncia *Golder c. Regno Unito*, 21 febbraio 1975, §38.

<sup>33</sup> Cfr., *inter alia*, *Leyla Şahin c. Turchia* [GC], 10 novembre 2005, §154.

<sup>34</sup> *Si v. Leyla Şahin c. Turchia*, cit., §137: “in a democratic society, the right to education, which is indispensable to the furtherance of human rights, plays such a fundamental role that a restrictive interpretation of the first sentence of Article 2 of Protocol No. 1 would not be consistent with the aim or purpose of that provision”.

<sup>35</sup> Questione di non facile soluzione, in quanto la giurisprudenza della Corte EDU ha sino ad oggi ritenuto che l’articolo 2 del Protocollo n. 1 riguardi l’istruzione primaria (cfr. *Sulak c. Turchia*, 17 gennaio 1996), l’istruzione secondaria (*Cipro c. Turchia* [GC], 12 maggio 2014, §278), l’istruzione superiore (*Leyla Şahin c. Turchia*, cit., §141), ma non ha mai avuto modo di pronunciarsi sull’applicabilità dell’articolo in questione alla scuola dell’infanzia.

<sup>36</sup> *Vavrička*, cit., §306.

dell'argomento che i minori “were not deprived of all possibility of personal, social and intellectual development, even at the cost of additional, and perhaps considerable, effort and expense on the part of their parents”, in quanto “the effects on the child applicants were limited in time”<sup>37</sup>. Tali affermazioni sembrano infatti suggerire che la doglianza ai sensi dell'art. 2 Prot. 1 sia infondata, anche se rimane non chiaro se la legislazione ceca costituisca o meno un'interferenza nel diritto all'istruzione protetto dalla Convenzione. Infine, sarebbe stato opportuno esaminare fino a che punto sia legittimo riversare sul minore conseguenze che, in ultima analisi, sono frutto di scelte a loro non imputabili, soffermandosi in particolare sulla portata del secondo periodo dell'art. 2 Prot. 1.

Sembra comunque che la Corte non abbia ritenuto necessaria l'analisi di tutte le questioni sopra citate alla luce della forza assorbente delle argomentazioni svolte ai sensi dell'art. 8 CEDU e in particolare, come si è visto, sulla prevalenza assegnata al dovere dei membri della società di proteggere la salute dei soggetti più vulnerabili, quali sono i minori. Un esame più approfondito sarebbe stato comunque apprezzabile, tanto per l'assenza di altre decisioni della Corte sul tema quanto soprattutto in tempi di pandemia, durante la quale si è spesso assistito ad un sacrificio del diritto all'istruzione per salvaguardare la salute pubblica<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> In Italia, per esempio, con il già menzionato decreto-legge n. 73 del 2017, il regime sanzionatorio previsto per l'inadempimento degli obblighi vaccinali è diverso a seconda che si tratti di accesso alla scuola primaria o agli asili nido. In questo ultimo caso, l'accesso per coloro che non sono stati vaccinati è del tutto precluso, mentre nel primo caso viene imposta una sanzione amministrativa pecuniaria in capo ai genitori. E' questo il bilanciamento trovato dal legislatore tra tutela della salute e diritto all'istruzione, sulla cui ragionevolezza può comunque dubitarsi. Sul punto si v. le riflessioni critiche di M. PLUTINO, *Le vaccinazioni. Una frontiera mobile del concetto di “diritto fondamentale” tra autodeterminazione, dovere di solidarietà ed evidenze scientifiche*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2017, p. 10 e di B. LIBERALI, *Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate tra scienza, diritto e sindacato costituzionale*, in *BioLaw Journal*, n. 3/2019, p. 123, che afferma che “la differente modulazione del regime sanzionatorio, dunque, se pure potrebbe sembrare ragionevole, individuando un bilanciamento fra i diritti in rilievo (salute e istruzione), senza che nessuno di essi diventi «tiranno», in modo alquanto problematico non solo sacrifica il diritto alla salute dei minori che non possono vaccinarsi, ma assegna anche prevalenza a una certa categoria di minori (i cui genitori non ritengono di dover adempiere agli obblighi di vaccinazione) con riguardo al godimento del medesimo diritto fondamentale all'istruzione”.

<sup>38</sup> Sui risvolti della pandemia rispetto alle problematiche relative all'istruzione, in generale, R. CALVANO, *L'istruzione, il Covid-19 e le diseguaglianze*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2020, pp. 57 ss.

## **5. Il consenso pressoché unanime della comunità scientifica in ordine alla sicurezza ed efficacia dei vaccini**

In un altro passaggio cruciale della decisione, la Corte giustifica la scelta della Repubblica Ceca di rendere obbligatori certi vaccini alla luce del “general consensus”<sup>39</sup> della comunità scientifica sull’efficacia e sicurezza di questi ultimi. In particolare, la Corte richiama le opinioni raccolte dal Governo ceco, unanimi nel dimostrare che i benefici per la società nel suo insieme superino in larga misura i rischi per i singoli individui di subire gli effetti collaterali di una vaccinazione<sup>40</sup>.

Nella sua opinione dissenziente, il giudice Wojtyczek mette in rilievo come le prove che sarebbero state necessarie – “dati scientifici estremamente precisi e completi” – per dimostrare la compatibilità dell’ingerenza lamentata con la Convenzione esistono, ma non sono state presentate dalle parti né raccolte autonomamente dalla Corte. Poiché il caso di specie riguardava una questione generale rilevante per tutte le 47 Alte Parti contraenti, la sua risoluzione non avrebbe dovuto basarsi esclusivamente su allegazioni delle parti, ma vi sarebbero state forti ragioni per invocare il principio di “verità materiale” (“material truth”) e spingere la Corte ad agire *proprio motu*, in particolare nominando esperti indipendenti. Non sarebbe dunque sufficiente - come ha fatto la Corte - stabilire che il rischio posto alla salute di un individuo da una vaccinazione sia “molto raro”<sup>41</sup>, basandosi esclusivamente su dati forniti dal Governo convenuto. Sarebbe stato invece necessario calcolare con la massima precisione (“the utmost precision”) il rischio per ogni malattia, sulla base di dati completi e affidabili che solo un indipendente ed autorevole apporto istruttorio della Corte sarebbe stato in grado di restituire.

Occorre infatti ricordare che la Corte dispone di importanti poteri istruttori<sup>42</sup>, tra cui quelli di invitare le parti a produrre prove scritte, sentire persone in qualità di esperti, coinvolgere istituzioni

---

<sup>39</sup> V. in particolare §300: “...the Court refers once again to the general consensus over the vital importance of this means of protecting populations against diseases that may have severe effects on individual health, and that, in the case of serious outbreaks, may cause disruption to society”.

<sup>40</sup> La Corte cita le opinioni, presentate dal Governo ceco, rilasciate dalla Czech Vaccinology Society (*Česká vakcinologická společnost*), la Czech Paediatric Society (*Česká pediatriká společnost*), il Chief Medical Officer of the Czech Republic (*Hlavní hygienik České republiky*), la National Immunisation Commission (*Národní imunizační komise*), tutte a favore dell’obbligatorietà dei vaccini in questione (v. in particolare §§152-157).

<sup>41</sup> V. §301: “the Government indicated that out of approximately 100,000 children vaccinated annually in the Czech Republic (representing 300,000 vaccinations), the number of cases of serious, potentially lifelong, damage to health stood at five or six”.

<sup>42</sup> Si v. l’art. A1, par. 1, dell’Allegato al Regolamento della Corte, dedicato ai provvedimenti istruttori.

chiamate ad esprimere pareri ovvero a redigere rapporti scritti su questioni pertinenti alla causa<sup>43</sup>. Scarsa è però l'attivazione di tali strumenti nell'ambito di giudizi in cui la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8 CEDU<sup>44</sup>. In queste ipotesi, la Corte preferisce demandare alle parti costituite e ai terzi intervenienti<sup>45</sup> il compito di produrre la documentazione utile ai fini della soluzione del caso sottopostole.

Quando a venire in rilievo sono questioni che coinvolgono l'acquisizione di dati e di evidenze scientifiche, dunque, sembra di potersi riscontrare un qualche parallelismo con la Corte costituzionale italiana, che, come noto, non è solita ricorrere ai propri poteri istruttori formali, preferendo procedere in via informale<sup>46</sup>. Per esempio, nella nota sentenza n. 5 del 2018 sui vaccini obbligatori per minori, il giudice delle leggi italiano non ha ritenuto di doversi addentrare autonomamente nel merito della verifica della valutazione medico-statistica<sup>47</sup>. In quel caso, la scelta di non attivare un'istruttoria formale dipese essenzialmente da una speciale valorizzazione dell'istruttoria legislativa svolta in sede parlamentare e dell'apporto di organismi pubblici dotati di specifiche attitudini e competenze.

<sup>43</sup> Cfr. artt. A1, parr. 2-3.

<sup>44</sup> Così M. D'AMICO, *La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 1/2017, p. 9, che rileva come invece la Corte EDU sia più solita ricorrere a poteri istruttori in casi riguardanti dedotte violazioni degli articoli 2, 3 e 6 (i cd. *procedural rights*), intrecciando il suo giudizio con le indagini condotte dalle autorità giurisdizionali nazionali in fase di applicazione della legge penale nazionale.

<sup>45</sup> Si ricordi che nel giudizio dinanzi alla Corte EDU giocano un ruolo importante i soggetti terzi intervenienti, ai quali spesso la Corte chiede di offrire elementi ulteriori e diversi rispetto al punto di vista dei ricorrenti, anche attraverso la produzione di documenti o di pareri scientifici (cfr. art. 36, par. 2 della Convenzione, ai sensi del quale "nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze"). Secondo M. D'AMICO, *La Corte costituzionale e i fatti*, cit., p. 10: "nei giudizi europei la voce della Scienza si leva forte e chiara attraverso interventi di società scientifiche che producono documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti dai ricorrenti".

<sup>46</sup> Il ricorso alla cd. istruttoria informale, peraltro, non va esente da critiche. Con essa, la Corte si limita a citare fonti esterne, reperite in modo autonomo e informale, anziché attraverso i canali formali dell'istruttoria, che sono così di più difficile conoscibilità sia per le parti del giudizio che per i cittadini in generale. Critici per esempio M. D'AMICO, *La Corte costituzionale e i fatti*, cit., p. 6 secondo la quale "la Corte, per conoscere i fatti, continua ad analizzare dati e aspetti fattuali con istruttorie informali, basandosi sui documenti allegati dalle parti, o attivandosi in via spontanea, attraverso richieste scritte od orali che rimangono comunque all'interno della Corte e non possono essere conosciuti, né dalle parti del giudizio costituzionale, né in generale dai cittadini" e M. NISTICÒ, *Le problematiche del potere istruttorio nelle competenze della Corte*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 1/2017, p. 19, secondo il quale "l'istruttoria o è formale o non è vera istruttoria giudiziale".

<sup>47</sup> Sul punto, si v. l'analisi di A. IANNUZZI, *L'obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della Corte costituzionale fra rispetto della discrezionalità del legislatore statale e valutazioni medico-statistiche*, in *Consulta online*, 5 marzo 2018. Sull'uso dei poteri istruttori della Corte costituzionale quando rilevano valutazioni tecnico-scientifiche, si v. ID., *Istruttoria e valutazioni tecnico-scientifiche*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 1/2017 e, più in generale, T. GROPPI, *I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Giuffrè, Milano, 1997.

Anche nella decisione in commento i giudici di Strasburgo, pur non utilizzando i propri poteri istruttori, fanno comunque riferimento a numerose evidenze prodotte dalle parti e dai terzi intervenienti<sup>48</sup>, citandole puntualmente e analiticamente, e riconoscendo peraltro che, in tale materia, vada riconosciuta una certa discrezionalità – insieme tecnica e politica – al legislatore nazionale.

Se infatti è vero che nei settori che si caratterizzano per un'elevata incertezza scientifica la Corte è solita richiamare o ammonire gli Stati a tenere in considerazione il dato scientifico sia nel momento genetico della norma sia nella successiva fase di monitoraggio dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche<sup>49</sup>, il settore dei vaccini, almeno quello per i minori, è caratterizzato da un consenso talmente ampio della comunità scientifica che riduce sia la necessità di ricorrere a poteri istruttori da parte della Corte sia di un controllo penetrante sulla discrezionalità del legislatore<sup>50</sup>.

Tali conclusioni sono in linea con quelle formulate dalla Corte Costituzionale della Repubblica Ceca che nel 2015, pronunciandosi proprio sull'obbligo vaccinale previsto per i minori, ha spiegato che rendere obbligatorio un vaccino “it is a decision which is primarily a political and expert matter and, therefore, there is a very limited possibility of interference by the Constitutional Court. Such decision of the legislature enjoys relatively large space for political discretion within which a decision of the legislature (or an implementing regulation of the executive power) establishing the obligation to undergo some kind of review of vaccination (margin of appreciation) cannot be reviewed”<sup>51</sup>. Ampio è dunque in tale materia il margine di discrezionalità che la Corte EDU ha riconosciuto al legislatore ceco: una volta accertato che quest'ultimo nella sua scelta è stato guidato

<sup>48</sup> Nel giudizio sono intervenuti i governi di Francia, Polonia, Slovacchia, la ceca Association of Patients Injured by Vaccines, l'European Centre for Law and Justice, ROZALIO (Group of Parents for Better Awareness and Free Choice with Regard to Vaccination), l'European Forum for Vaccine Vigilance.

<sup>49</sup> Così per es., in campo di procreazione medicalmente assistita, in *S.H. e altri c. Austria* [GC], 3 novembre 2011, §118, la Corte afferma che “even if it finds no breach of Article 8 in the present case, the Court considers that this area, in which the law appears to be continuously evolving and which is subject to a particularly dynamic development in science and law, needs to be kept under review by the Contracting States” (§118). Sul punto si v. l'approfondita analisi di A. IANNUZZI, *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sui limiti alla ricerca scientifica nel contesto del dialogo a distanza fra le Corti nazionali e internazionali. Il caso della ricerca in campo genetico*, in ID. (a cura di), *La ricerca scientifica fra possibilità e limiti*, Napoli, 2015, pp. 64 ss.

<sup>50</sup> Sul punto, con riferimento al sindacato del giudice, specie costituzionale, sulla discrezionalità del legislatore in ambito medico-scientifico, si v. S. PENASA, *Nuove dimensioni della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica come parametro della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifico. Spunti dalla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 16 giugno 2014; C. CASONATO, *La scienza come parametro interposto di costituzionalità*, in *Rivista AIC*, 2016.

<sup>51</sup> Pl. ÚS 19/14, 27 gennaio 2015, §43.

dalle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche<sup>52</sup>, accertate dalle autorità preposte e dalle acquisizioni della ricerca medica, compete ad esso individuare le modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive<sup>53</sup>.

## **6. La sfiducia dei cittadini nella scienza e nelle istituzioni democratiche**

Infine, la decisione in commento porta a riflettere su un problema di grande rilievo delle odierne società democratiche, vale a dire la crescente sfiducia dei cittadini nella scienza e nelle istituzioni democratiche che spesso sta dietro alla scelta del singolo di non vaccinarsi o dei genitori di non vaccinare i figli.

Sfiducia che è ben evidente negli argomenti presentati dai ricorrenti, che lamentavano l'eccessiva discrezionalità concessa alle autorità sanitarie, la presenza di conflitti di interesse tra queste e le case farmaceutiche, l'assenza di appropriati luoghi istituzionali di dibattito pubblico e un complessivo deficit di trasparenza nell'adozione delle scelte di sanità pubblica<sup>54</sup>.

La Corte non dedica molto spazio al problema del conflitto di interessi, limitandosi a rispondere che, alla luce degli elementi presentati in giudizio, “the applicants have not sufficiently substantiated their allegations that the domestic system is tainted by conflicts of interest, or their suggestion that the position on vaccination adopted by the relevant Czech expert bodies, or by the WHO, is compromised by financial support from pharmaceutical corporations”<sup>55</sup>.

La Corte liquida velocemente anche le doglianze dei ricorrenti sulla scarsa trasparenza del processo decisionale<sup>56</sup>, ritenendo che un certo “degree of transparency” sia stato comunque assicurato con la pubblicazione sul sito del Ministero della Salute ceco dei verbali delle riunioni

---

<sup>52</sup> Le quali si prestano ad essere meglio esaminate a livello statale (cfr. §274).

<sup>53</sup> Nello stesso senso anche Corte cost. italiana, sentenza n. 5/2018, *Cons. in dir.* n. 8.2.1.

<sup>54</sup> Si v. *Vavříčka*, cit., §§175-177.

<sup>55</sup> Si v. *Vavříčka*, cit., §297.

<sup>56</sup> Si v. *Vavříčka*, cit., §298: “It cannot be said that the arrangements in force, under which policy is entrusted to an expert body operating under the aegis of the Ministry of Health, in accordance with the model chosen by the legislature and ultimately accountable to it, suffer from a serious deficit of transparency such as to call into question the validity of the vaccination policy followed by the Czech Republic”.



della Commissione nazionale per l'immunizzazione (*Národní imunizační komise*)<sup>57</sup> e dalla istituzione nel giugno 2015 della Commissione di lavoro per la vaccinazione (*Pracovní komise pro problematiku očkování*), una piattaforma di discussione tra gli esperti e il pubblico sulla strategia di vaccinazione da adottare nella Repubblica ceca<sup>58</sup>.

Le censure dei ricorrenti esprimono per la verità un malessere diffuso delle odierne democrazie che porta molti cittadini a non fidarsi più delle istituzioni pubbliche, i quali ripiegano così su forme di individualismo dannose per l'intera comunità. Nel descrivere la generale erosione della fiducia nella scienza e nelle istituzioni che caratterizza le società contemporanee, Pierre Rosanvallon parlava di *sociétés de la défiance*: i cittadini oggi sono “condannati” a fidarsi della scienza, non avendo la maggior parte di essi elementi per esprimersi autonomamente e criticamente su questioni tecnico-scientifiche (come l'efficacia e sicurezza di un vaccino). Così ai cittadini non rimane che costringere gli scienziati e le istituzioni a spiegarsi e a rispondere delle proprie scelte<sup>59</sup>.

Se “solo conoscere consente di determinarsi”<sup>60</sup>, in tema di vaccinazioni diventa determinante che ciascuno conosca i rischi precisi che ogni singola malattia comporta, e come tali rischi sono stati calcolati e valutati da chi ha deciso di introdurre l'obbligo vaccinale<sup>61</sup>. Le legittime domande dei cittadini al riguardo non possono rimanere senza una risposta soddisfacente. E se uno Stato decide di imporre un certo trattamento obbligatorio ai suoi abitanti, dovrebbe impegnarsi ad offrire una giustificazione forte e persuasiva per tale intervento<sup>62</sup>.

Peraltro, è stata la stessa Corte di Strasburgo nella sentenza della Grande Camera *Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* dell'8 novembre 2016, che ha ricondotto l'accesso ai documenti

<sup>57</sup> Un organo consultivo del Ministero della Salute istituito con la missione principale di determinare la strategia ottimale per la politica di vaccinazione nella Repubblica Ceca e determinare le priorità dello Stato in materia di vaccinazione. Cfr. §154.

<sup>58</sup> Le cui riunioni, secondo i ricorrenti, erano state sporadiche (v. §156).

<sup>59</sup> P. ROSANVALLON, *La contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance*, Éditions du Seuil, Paris, 2006, pp. 16-17: “les sociétés contemporaines sont par ailleurs structurellement marquées par une érosion générale du rôle de la confiance dans leur fonctionnement ... Le problème est que les citoyens restent malgré tout condamnés à se fier aux scientifiques: ils ne disposent pas, en effet, d'éléments autonomes d'appréciation sur les questions concernées. Le rôle des scientifiques est ainsi ressenti comme incontournable et problématique en même temps. La seule stratégie que peuvent adopter les citoyens est donc de forcer ces derniers à s'expliquer et à rendre des comptes”.

<sup>60</sup> Così si legge nella storica sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 sull'accesso civico (v. in particolare §§23.2 e 23.4): “la luce della trasparenza feconda il seme della conoscenza tra i cittadini”.

<sup>61</sup> Si v. §16 dell'opinione dissenziente del giudice Wojtyczek: “It is not sufficient that decision-making processes are fair: they must be perceived to be fair, and there should therefore be far-reaching legal arrangements to protect the integrity of the process and build public confidence. The pro-choice attitude in the field of vaccination reflects a broader problem of mistrust among citizens vis-à-vis the democratic institutions”.

<sup>62</sup> Si v. sul punto la riflessione di Z. VIKARSKÁ, *Is Compulsory Vaccination Compulsory?*, in *VerfassungsBlog*, 12 aprile 2021, disponibile al seguente link <https://verfassungsblog.de/is-compulsory-vaccination-compulsory/>



pubblici alla tutela della libertà d'espressione garantita dall'art. 10 CEDU, a ritenere la trasparenza dei pubblici poteri essenziale per assicurare un esercizio effettivo del diritto individuale di esprimersi e per alimentare il dibattito pubblico su materie di interesse generale<sup>63</sup>. È infatti proprio la massima apertura dei pubblici poteri alla conoscenza collettiva a permettere che siano resi disponibili dati di affidabile provenienza pubblica che informino correttamente i cittadini e consentano di evitare il diffondersi di “pseudoconoscenze e pseudoscienze”, così da “contribuire a salvare la democrazia dai suoi demoni, fungendo da antidoto alla tendenza (anche della politica) a manipolare i dati di realtà”<sup>64</sup>.

## 7. Conclusione

In definitiva, oggi che tutte le democrazie tendono a scivolare verso forme di individualismo egoista, specialmente in una materia così delicata come quella dei vaccini<sup>65</sup> il ruolo delle Corti costituisce un baluardo fondamentale per mantenere salda e duratura una “società democratica”, rivendicando “la priorità del bene comune sul bene particolare”<sup>66</sup> e veicolando con forza messaggi di fiducia nella scienza e nelle istituzioni (se del caso anche censurando i caratteri di opacità di queste ultime che possono rischiare di minare quella fiducia).

La decisione della Grande Camera sembra quindi da salutare con grande favore nelle numerose parti in cui ricorda l'importanza di raggiungere un alto tasso di vaccinazione tra i minori e l'obbligo positivo di ogni Stato di proteggere la salute di tutti coloro che sono sotto la sua giurisdizione, in particolare richiamandosi al valore della solidarietà sociale e al dovere di tutta la società di tutelare i propri membri più vulnerabili.

Tuttavia, potrebbero prestarsi a qualche critica quei passaggi della decisione in cui la Corte omette di chiarire fino a che punto risulti sacrificabile il diritto all'istruzione del minore per tutelare

---

<sup>63</sup> Cfr. *Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], 8 novembre 2016, §§109, 131, 166.

<sup>64</sup> Così M. SAVINO, *Il FOIA italiano e i suoi critici: per un dibattito scientifico meno platonico*, in *Diritto Amministrativo*, n. 3/2019, p. 455.

<sup>65</sup> Specialmente nell'attuale contesto pandemico, come dimostra uno studio di recente condotto dal Global Web Index (disponibile al seguente link: <https://www.visualcapitalist.com/visualizing-global-attitudes-towards-covid-19-vaccines/>), in cui si evidenzia che solo il 66% degli intervistati è favorevole al vaccino per il Covid-19, mentre il 12% dichiara di essere scettico, anche in virtù dei messaggi giudicati “controversi” che arrivano dalla comunità scientifica.

<sup>66</sup> Per riprendere le note parole di G. GONELLA, *La nozione di bene comune*, Giuffrè, Milano, 1938.

la sua salute e quella collettiva, o quelli in cui troppo sbrigativamente respinge le censure dei ricorrenti relative all'assenza di trasparenza e di dibattito pubblico nel processo decisionale.

Non è improbabile, comunque, che la Corte sia presto chiamata a tornare su tali questioni, ora che in tutta Europa proseguono senza sosta le campagne vaccinali contro il Covid-19. Proprio con riferimento all'attuale contesto pandemico, potrebbe avere un forte impatto l'affermazione della Corte secondo cui “where the view is taken that a policy of voluntary vaccination is not sufficient to achieve and maintain herd immunity, or herd immunity is not relevant due to the nature of the disease (e.g. tetanus), domestic authorities may reasonably introduce a compulsory vaccination policy in order to achieve an appropriate level of protection against serious diseases”<sup>67</sup>.

Occorre però andare cauti nell'estendere i principi enunciati nel caso di specie a casi diversi, come quelli in cui l'obbligo riguarda tutta o parte della popolazione adulta<sup>68</sup>. Non solo perché, come noto, le enunciazioni di principio rinvenibili nella giurisprudenza della Corte EDU – data la sua impostazione casistica – non sono sempre suscettibili di generalizzazione a casi diversi<sup>69</sup>, ma anche e soprattutto perché il caso di specie riguarda minori, che, come più volte ripetuto, costituiscono un segmento della popolazione caratterizzato da una certa *vulnerabilità*. Ed è risaputo come spesso le conclusioni della Corte vengano influenzate proprio dalla considerazione che il caso sottoposto al suo esame riguarda una persona “vulnerabile”<sup>70</sup>. Peraltro, dal Consiglio d'Europa sembrano arrivare ben diversi e più prudenti messaggi in tema di vaccinazioni obbligatorie contro il Covid-19, come quelli di “ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so” e di “ensure

---

<sup>67</sup> *Ivi*, §288.

<sup>68</sup> Si pensi, per esempio, al recente obbligo introdotto in Italia per gli operatori sanitari dall'art. 4 del decreto-legge n. 44/2021.

<sup>69</sup> Sul punto, cfr. B. RANDAZZO, *Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti ai fini dell'esecuzione (giudiziaria) e interpretazione della sua giurisprudenza ai fini dell'applicazione della CEDU*, in *Rivista AIC*, n. 2/2015, spec. p. 15, ove si sottolinea che “[c]hiunque frequenti con una certa assiduità la giurisprudenza europea ben conosce l'importanza rivestita dai precedenti, ma non tanto di quelli concernenti le enunciazioni di principio, riportati per lo più in modo ripetitivo nella prima parte del diritto, quanto piuttosto di quelli selezionati, mediante la tecnica del *distinguishing*, ed utilizzati nella parte dedicata all'applicazione di detti principi al caso di specie” e che “[è] decisivo in proposito osservare che nelle sentenze della Corte europea il diritto nazionale trova spazio nel “Fatto”, mentre il cuore della parte in “Diritto” è confezionato su misura rispetto al caso di specie”.

<sup>70</sup> Si v. sul punto M. G. BERNARDINI, *Vulnerabilità e disabilità a Strasburgo: il vulnerable groups approach in pratica*, in *Ars Interpretandi*, n. 2/2018, pp. 77 e ss.

that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated”<sup>71</sup>.

Ferme restando queste precisazioni, la sentenza della Grande Camera rappresenta senza dubbio un documento indispensabile per chiunque intenda misurare la “necessità in una società democratica” degli obblighi vaccinali.

---

<sup>71</sup> Così la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa n. 2361 del 2021 dal titolo *Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations*.